

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE)  
DEL 12 APRILE 1984<sup>1</sup>

**Società a responsabilità limitata Unifrex  
contro Commissione e Consiglio delle Comunità europee**

«Importi compensativi monetari: Responsabilità»

Causa 281/82

Massime

1. *Ricorso di danni — Natura autonoma — Uso dei mezzi di ricorso nazionali — Presupposti*  
(Trattato CEE, artt. 178 e 215, 2° comma)
2. *Agricoltura — Importi compensativi monetari — Cambiamenti in seguito ad una modifica dei cambi — Termine per effettuarli — Potere discrezionale della Commissione*  
(Regolamento del Consiglio n. 974/71, art. 3)
3. *Agricoltura — Importi compensativi monetari — Oggetto — Presupposti per l'applicazione*  
(Regolamento del Consiglio n. 974/71)
4. *Agricoltura — Importi compensativi monetari — Cambiamenti in seguito ad una modifica dei cambi — Legittimo affidamento degli operatori*
5. *Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità — Divieto — Portata*  
(Trattato CEE, art. 40, n. 3, 2° comma)

1. L'azione di danni, a norma degli artt. 178 e 215 del trattato, è stata istituita come azione autonoma, dotata di una funzione particolare nell'ambito del sistema dei rimedi giuridici e subordinata a condizioni d'esperimento concepite in vista del suo specifico oggetto. Essa va cionondimeno valutata tenendo conto del sistema complessivo di tutela giurisdizionale dei singoli istituito dal trattato. Il singolo, qualora si consideri leso dall'applica-

zione di un atto normativo comunitario ritenuto illegittimo, dispone della possibilità, se l'esecuzione dell'atto è affidata alle autorità nazionali, d'impugnare l'atto stesso in occasione di tale esecuzione, dinanzi al giudice nazionale, facendo causa all'autorità interna. Detto giudice può, o persino deve, nelle ipotesi contemplate dall'art. 177, sottoporre alla Corte una questione relativa alla validità dell'atto comunitario impugnato. Tuttavia,

<sup>1</sup> — Lingua processuale: il francese.

l'esperimento di questa azione può garantire in modo efficace la tutela dei singoli solo se può portare al risarcimento del danno asserito.

Il ricorso di danni diretto contro le istituzioni comunitarie non può quindi essere dichiarato irricevibile per il fatto che il ricorrente non si è valso dei rimedi offerti dal diritto nazionale, qualora sia assodato che questi non erano in grado di garantirgli un'adeguata tutela.

2. L'art. 3 del regolamento n. 974/71, benché imponga alla Commissione l'obbligo di modificare gli importi compensativi monetari qualora il divario monetario che serve come base per il loro calcolo si scosti di almeno un punto dalla percentuale presa in considerazione per la determinazione precedente, le lascia tuttavia un certo margine discrezionale nella scelta del momento dell'entrata in vigore delle modifiche. La modifica degli importi compensativi monetari può non essere istantanea, dato che la Commissione dispone di un termine ragionevole che le consenta di adottare la propria decisione in base ai dati più attendibili.
3. L'istituzione degli importi compensativi tende alla conservazione di prezzi unici, fondamento dell'organizza-
- zione attuale dei mercati, onde evitare la disorganizzazione del sistema dei prezzi d'intervento e far salve le correnti normali dei prodotti agricoli tanto fra gli stati membri quanto coi paesi terzi. Gli importi compensativi monetari non possono quindi essere applicati se non nel caso in cui i provvedimenti monetari implicherebbero delle perturbazioni negli scambi di prodotti agricoli.
4. Un operatore non può legittimamente aspettarsi che gli importi compensativi monetari siano modificati sino a che non siano giunti in porto i negoziati in seno al Consiglio, necessariamente noti agli operatori economici e miranti appunto ad evitare, mediante l'adeguamento dei tassi rappresentativi, il loro aumento.
5. Il divieto di discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, 2° comma del trattato non è che l'espressione specifica del principio generale d'uguaglianza che fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario. Il principio vuole che le situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso a meno che la differenza sia obiettivamente giustificata.

Nella causa 281/82

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA UNIFREX, con sede in rue des Vignes-Dardelain 580, in 21160 Marsannay-la-Côte (Francia), con gli avvocati G. Benar, del Foro di Digione, e P. F. Ryziger, patrocinante dinanzi al Consiglio di stato della corte di cassazione, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocati Arendt, 34 B IV, rue Philippe-II,

ricorrente,

contro